

Art. 94

1. ***Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere***¹.
2. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
3. ***Entro dieci giorni dalla sua formazione*** il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
4. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

¹ Il Governo è formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Primo Ministro o Premier) e dai Ministri (v. art. 92 comma 1). Se i Ministri sono scelti dal Presidente del Consiglio (v. art. 92 comma 2) secondo la Costituzione il primo a dovere avere la fiducia dalle Camere è il Presidente del Consiglio che, quindi, è scelto dal Parlamento (a maggioranza dei voti di entrambe le Camere). Ottenuta la fiducia il Presidente del Consiglio (quindi scelto dal Parlamento) sceglie i Ministri e forma così il governo e presenta il Governo (completo) alle Camere per la fiducia (di tutto il Governo). Una volta ottenuta la fiducia il Presidente del Consiglio ed i Ministri si presentano al Presidente della Repubblica per la nomina ufficiale. Quindi secondo la Costituzione italiana il Presidente del Consiglio non VIENE ELETTO DAL POPOLO ma dai parlamentari. Il Popolo può eleggere soltanto DEPUTATI E SENATORI attraverso le elezioni. Se si segue una prassi differente da quella descritta tale prassi con rispecchia i dettami costituzionali.